

# Riconosciuto ai lavoratori della scuola l'incremento dell'anzianità contributiva

di Agata Scarafilo

Il provvedimento è datato 01.01.2002, ma in pochi ancora conoscono la possibilità offerta anche ai lavoratori della scuola di beneficiare, a richiesta, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell'anzianità contributiva nei casi di riconoscimento di un'invalidità civile superiore al 74%. Il diritto, che è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa, trova la sua genesi nell' art. 80, comma 3, della Legge n. 388/2000. Con Circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2002, furono forniti i criteri applicativi della predetta disposizione. Tuttavia, non essendoci un automatismo tra il riconoscimento della situazione di invalidità e il diritto dell'incremento dell'anzianità, gli effetti possono scaturire solo a domanda dell'interessato.

Così, qualora ricorrano i requisiti, il personale docente e ATA dovrà presentare apposita richiesta, corredata di idonea documentazione rilasciata dalle competenti Commissioni mediche ASL, da inoltrare, tramite la scuola, all'INPS di competenza e per conoscenza all'Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza.

Il beneficio, oltre che ai lavoratori con invalidità civile superiore al 74%, spetta anche ai sordi prelinguali e ai lavoratori con invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Ovviamente, in tutti i casi contemplati dalla legge, spetta solo per l'attività lavorativa prestata nella condizione di disabilità, oppure per quella prestata dalla data da cui ha effetto il riconoscimento dell'invalidità nella percentuale di legge, anche anteriormente al 1° gennaio 2002 (quest'ultima possibilità è desunta dalla stessa normativa e dalle precisazioni della Circolare INPS n. 29/2000 nonché dalla Circolare INPDAP n. 75/2001). A tale ri-

guardo, è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 9960/2005, ha confermato che si debbano prendere in considerazione i periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2002.

Dal calcolo, però, vengono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Precisiamo che il comma 3 dell'art. 80 della Legge n. 388/2000 definisce espressamente cosa si intenda per contributi «*figurativi*». La legge fa riferimento ad una maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto, tramite riconoscimento di contribuzione, utile esclusivamente ai fini dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa (Circolare INPS n. 29/2000). In buona sostanza, si evidenzia che non si tratta di un accreditamento di contributi per incrementare la posizione assicurativa dell'interessato, ma piuttosto di una maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva, che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico (chiariremo il tutto nel prosieguo di questo contributo).

Insomma, stando alla lettera della disposizione di legge, il periodo riconosciuto (massimo 5 anni) è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o anche del maggior requisito contributivo richiesto nel caso in cui l'interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.

Si è discusso molto in questi anni, però, sulle contraddizioni che emergono dalla lettura delle circolari dei due enti previdenziali (INPS e INPDAP), oggi fusi, che affrontano il tema: la Circolare INPS

n. 29/2000 e la Circolare INPDAP n. 75/2001. Ad una lettura superficiale, le due note sembravano pervenire a conclusioni differenti. Mentre con la Circolare INPS n. 29/2000 sembrava che detti periodi non potessero valere per la determinazione della misura della pensione, ma solo per il raggiungimento del diritto al pensionamento, la Circolare INPDAP n. 75/2001, invece, sottolineava che il beneficio influisce anche sulla misura della pensione, proprio con riferimento alla maggiorazione dell'anzianità contributiva prevista dalla norma.

In realtà, la questione è da porsi in relazione alla necessaria distinzione che deve essere operata in rapporto alle modalità del calcolo. Tale disposizione sarà infatti operante solo nel caso in cui la pensione venga calcolata con il sistema retributivo, mentre non avrà rilevanza per le pensioni o le quote delle pensioni (il riferimento è al sistema misto) liquidate con il sistema contributivo.

Sulla base della prassi, che poi concretamente è stata portata avanti in questi anni, possiamo dunque affermare che il distinguo va fatto in relazione alle modalità del calcolo delle pensioni, così come di seguito specificato:

- il personale che al **31/12/1995** ha maturato 18

anni di contribuzione (anche non in condizioni di invalidità) rientra nel "**Sistema Retributivo**". In questo caso, l'accredito figurativo, dunque, influisce anche sulla misura della pensione;

- il personale che al **31/12/1995** non aveva maturato 18 anni di contribuzione è collocato nel così detto "**Sistema Misto**". In questo caso, l'accredito figurativo influisce anche sulla misura della pensione, ma solo nella misura della "**quota**" di pensione liquidata con il "**Sistema Retributivo**" e non per la restante quota liquidata con il "**Sistema Contributivo**";

- al personale che al **31/12/1995** non aveva ancora iniziato a lavorare si applica il "**Sistema Contributivo**". Così, l'accredito figurativo purtroppo non influirà anche sulla misura della pensione, ma sarà utile solo ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento.

Inoltre, è opportuno precisare che, in caso di **ricongiunzione** (Legge n. 29/79, Legge n. 322/58, e similari), il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.